

Informativa n. 12/2016

Rimini, 22 febbraio 2016

A tutti gli Iscritti

Loro sedi

PROSSIMO TAVOLO TECNICO DEI COMMERCIALISTI CON DIREZIONE CENTRALE INPS

La Commissione Nazionale Commercialista del Lavoro del nostro Consiglio Nazionale ci informa che a breve si terrà un tavolo tecnico, a Roma, con i dirigenti dell'Istituto previdenziale sede centrale e ci chiede di partecipare attivamente alla preparazione degli argomenti.

Nel mese di Dicembre 2015, ricorderete, il Consiglio Nazionale ci inviò una interessantissima informativa in merito ad un precedente tavolo tecnico tenutosi qualche tempo prima ed in cui furono affrontati temi quali: contatti da sistema bidirezionale, rapporti con uffici territoriali, avvisi di addebito, procedure concorsuali, etc.

Vi chiediamo pertanto di evidenziare alla nostra commissione locale, criticità nuove e/o vecchie che riscontriamo con l'Istituto, oltre che consigli su come poter migliorare le pratiche che quotidianamente affrontiamo. Criticità e consigli devono essere sempre corredati da esempi, e/o documentazione, perché poi al tavolo tecnico con l'INPS occorre obbligatoriamente presentarsi con elementi che diano concretezza agli argomenti proposti. Inviare i vostri interventi alla segreteria dell'Ordine, anche rispondendo semplicemente alla presente e-mail; per cortesia entro la data del 05 Marzo prossimo. Grazie veramente per la collaborazione.

Un cordiale saluto.

Commissione Diritto del Lavoro

CIGO IN DEROGA E FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Da: 429 Serv.Lavoro

Inviato: 12/02/2016 10:06

A:

Cc: Dazzani Donatella

Oggetto: *Da Parte di Paola Cicognani: Trasmissione nota del Ministero del Lavoro prot. 3223 dell'11.02.2016 sulla transizione al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del Dlgs 148/2016*

Gentilissimi

Si fa seguito alla precedente mail del 9 c.m. con cui si davano le prime indicazioni in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del Dlgs 148/2015 per le imprese che hanno più di 15 dipendenti, per informare dell'emanazione della circolare n.40/0003223 del 11/02/2016 del Ministero del Lavoro con la quale dà invece alle aziende, che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, la possibilità di scegliere tra il trattamento in deroga ed il trattamento previsto dal Fondo, fermo restando quanto disposto dal DI n. 83473/2014. Sarà l'INPS che dovrà verificare che la fruizione dei due istituti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Alla luce quindi di tale interpretazione si ritiene non più necessario la procedura di accesso ai due trattamenti con sospensione da parte della Regione della domanda di CIG in deroga.

Nel caso di domanda di cig in deroga già presentate sarà l'impresa a comunicare al Servizio Lavoro se intende annullarla inviando mail certificata all'indirizzo lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti

Paola Cicognani

INAIL E RATEIZZAZIONI EX L. 389/1989

Da: Rimini [mailto:rimini@inail.it]

Inviato: lunedì 15 febbraio 2016 15:44

A: ORDINE Dott. Commercialisti Rimini

Cc: Righetti Cristina; Mazzetti Maurizio; Pizzimenti Antonino

Oggetto: Modalità di presentazione istanze di rateazione - ex L. 389/1989 - ex L.449/1997- ex L.144/1999

INAIL

SEDE RIMINI

Rateazione ex L. 389/1989

Si riepilogano di seguito le modalità di presentazione e le condizioni necessarie per poter usufruire della rateazione :

- 1) Presentazione da parte del datore di lavoro di motivata istanza da cui risulti sia la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione sia l'impegno formale a rispettare il piano di rateazione (scadenze e importi) nonché a versare i relativi interessi nella misura fissata dalla legge. La misura degli interessi da applicare ai singoli ratei è quella in vigore alla data di richiesta del beneficio.
- 2) L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente sulla modulistica allegata alla presente comunicazione e dovrà essere corredata dalla copia di un valido documento di identità del titolare/legale rappresentante della ditta;
- 3) Debito non inferiore a 1.000 euro e predisposizione di un piano di rateazione per l'intero debito presente in situazione contabile;

4) Pagamento, al momento dell'istanza, di una rata provvisoria pari all'importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste. La copia dell'F24 quietanzato dovrà essere allegata all'istanza;

5) Inammissibilità ad usufruire dell'agevolazione per quei datori di lavoro che non abbiano osservato i piani di rateazione concessi nel biennio precedente.

Si comunica che le istanze prive del documento di identità e della copia dell'F24 quietanzato non verranno accolte.

Rateazione ex L.449/1997 e ex L.144/1999

Ai sensi della citata normativa il datore di lavoro può usufruire della rateazione in quattro rate del premio da autoliquidazione.

La misura del tasso di interesse è pari allo **0,70%**.

In allegato si invia la nota con i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata.

Il datore di lavoro dovrà manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione barrando la casella SI del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni.

Il datore di lavoro che non intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella NO del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni. Non saranno prese in considerazione altre comunicazioni.

Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione.

Tale modalità di comunicazione si applica anche ai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, vale a dire Aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente o che hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti. Queste aziende possono effettuare la comunicazione anche attraverso i servizi dispositivi del Contact Center Multicanale (v. Guida all'autoliquidazione 2015/2016 paragrafo "Servizi dispositivi del Contact Center Multicanale).

Entrambe le comunicazioni, volontà di rateizzare o revoca, devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi "Invio telematico Dichiarazione Salari" e "AL.P.I. on line" barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico, da presentare entro il termine del **29 febbraio 2016**.

Attenzione: nel caso in cui, nel corso **dell'anno 2015** la ditta, pur avendo dichiarato a **febbraio 2015** di volersi avvalere del rateizzo in quattro rate, abbia modificato la sua volontà ed abbia richiesto ed ottenuto di versare il premio in forma rateale ordinaria (mensile), qualora intenda usufruire del pagamento in quattro rate per **l'autoliquidazione 2015/2016** deve nuovamente barrare **SI** sul foglio salari (come la prima volta), in quanto la concessione della rateazione ordinaria ne ha comportato la revoca.

Il pagamento della 1° rata deve essere effettuato entro il **16 febbraio 2016** e le rate successive alla prima devono essere versate entro il **giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2016**, maggiorate degli interessi.

IL Responsabile Sede Rimini
Nino Pizzimenti

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 44 del 23 luglio 2004.

Oggetto: Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi. Criteri e modalità di applicazione.

Quadro Normativo

● **Legge n. 88 del 9 marzo 1989:** "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". **Articolo 7**, comma 3: "Competenze del comitato esecutivo". **Articolo 55:** "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL".

● **Legge n. 389 del 7 dicembre 1989:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati". **Articolo 2**, comma 11: "Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva". **Articolo 4**, comma 13: "Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL,

A.C.

I.P. n. 294

disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati".

● **Delibera del Comitato Esecutivo n. 77 del 15 febbraio 1990:** "Articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 - Rateazione debiti contributivi".

● **Circolare Inail n. 6 del 14 gennaio 1991:** "Rateazioni per il pagamento di debiti contributivi".

● **Legge n. 537 del 26 settembre 1981:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 recante disposizioni per il contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni". **Articolo 13:** "Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori".

● **Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993:** "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

● **Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993:** "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". **Articolo 107:** "Elenco speciale".

● **Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994:** "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza". **Articolo 3:** "Ordinamento degli enti".

● **Decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998:** "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". **Articolo 11:** "Funzioni di direzione dei dirigenti generali".

● **Decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998:** "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433". **Articolo 2**, comma 1: "Parametri di indicizzazione".

● **Legge n. 448 del 23 dicembre 1998:** "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". **Articolo 14:** "Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori".

● **Delibera del Consiglio di amministrazione n. 129 dell'11 marzo 1999.**

● **Circolare Inail n. 28 del 30 marzo 1999:** "Rateazioni per il pagamento dei debiti contributivi ex articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389".

● **Circolare n. 15 del 26 gennaio 2000 del Ministero dell'economia e delle finanze:** "Rateazione delle somme iscritte a ruolo".

● **Circolare n. 31 del 25 maggio 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** "Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389".

- **Circolare n. 38 del 13 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** "Criteri applicativi per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge".
- **Circolare n. 41 dell'8 aprile 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989".
- **Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001:** "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- **Legge n. 178 dell'8 agosto 2002:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate". **Articolo 3**, comma 3 bis: "Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione".
- **Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004:** "Rateazione dei debiti contributivi".

Premessa

Il sistema unificato di riscossione dei crediti pubblici impone uniformità di comportamenti nei confronti dell'utenza esterna, naturalmente per quanto possibile ed in relazione alla peculiarità di ciascun ente.

In tale ottica, nel corso del 2002 è stato stabilito che *"il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori"*¹.

In fase attuativa, l'Istituto ha fissato criteri e modalità per l'applicazione del beneficio della rateazione fino a 60 mensilità dei debiti iscritti a ruolo². Considerata la necessità di completare il decentramento avviato nel 1999³, da un lato sono state introdotte alcune modifiche all'attuale iter procedurale sotto il profilo delle competenze, dall'altro sono stati rivisti alcuni requisiti per l'ammissibilità delle istanze, al fine di armonizzarli con quelli stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Debiti pregressi iscritti a ruolo

I provvedimenti di rateazione per tale tipologia di partite sono stati sinora gestiti con le stesse modalità previste per i crediti non iscritti a ruolo, con l'unica differenza del canale di pagamento: il Concessionario del servizio di riscossione nel primo caso, l'Istituto, con il consueto modello F 24, nel secondo caso.

Il decreto "Omnibus"⁴ del mese di luglio 2002 ha introdotto la possibilità di estendere il beneficio fino a 60 rate ed ha così attribuito poteri più ampi agli enti impositori.

Tra l'altro ha conferito agli stessi enti il potere di valutare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza anche per frazionamenti superiori alle 24 mensilità. Tali richieste in precedenza, erano subordinate ad autorizzazione ministeriale.

Per dare completa attuazione alla norma e garantire omogeneità di comportamento sul territorio, **sono stati fissati criteri e modalità di applicazione e sono state definite le motivazioni del provvedimento in relazione, soprattutto, al numero delle rate previste dal piano di frazionamento.**

Sono stati, quindi, **confermati i criteri già adottati per i crediti non ancora iscritti a ruolo**, tenendo conto, come detto in premessa, sia delle modalità dettate dal Ministero del Lavoro⁵ per le istanze ancora soggette ad autorizzazione, sia di quelle fissate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze⁶ e più precisamente:

- **in caso di rateazioni non superiori alle 24 mensilità**, è sufficiente che la ditta dimostri di trovarsi in una **"situazione di temporanea obiettiva difficoltà"**: dimostri cioè che, pur essendo impossibilitata a pagare il debito in unica soluzione, sia tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue rispetto alle sue condizioni patrimoniali
- **in caso di rateazioni superiori a 24 mensilità e fino a 60**, è necessario che il **provvedimento di accoglimento sia motivato** da difficoltà dell'azienda a causa di eventi di varia natura:
 - a) **calamità naturali** con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti
 - b) **procedure concorsuali** per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo
 - c) **trasmissione agli eredi** di debiti contributivi
 - d) **carenza temporanea di liquidità finanziaria** derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o convenzioni
 - e) **carenza temporanea di liquidità finanziaria** connessa a difficoltà economico-sociali del

territorio o di settore, quando l'importo oggetto della dilazione risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali

f) **ricorrenza di uno stato di crisi** dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi, non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale)

g) **contestuali richieste di pagamento** di premi, contributi e tributi dovuti a vario titolo e con scadenze concomitanti

h) **oggettive incertezze** legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo

i) **mancato o tardato pagamento dei premi** derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine stabilito all'articolo 124, comma 1, del codice penale.

Al riguardo, fermo restando il potere discrezionale del Dirigente, occorrerà **valutare attentamente l'opportunità di concedere o meno il frazionamento per un numero elevato di rate, considerato che deve essere comunque garantito all'Istituto un congruo flusso di cassa rispetto all'importo oggetto della rateazione.**

Competenza decisionale

Come detto in premessa, è stato parzialmente modificato⁷ il regime della competenza a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi, sia prima che dopo la loro iscrizione a ruolo:

- è competente il **Dirigente di Sede** per l'autorizzazione delle rateazioni per importi **fino a 258.000 euro** e per un numero di **rate non eccedenti le 12 mensilità**
- è competente il **Dirigente regionale** per le domande di rateazione relative ad importi **superiori a 258.000 euro**, ovvero per un numero di **rate eccedenti le 12 mensilità**, con i seguenti limiti:

a) per le **somme non iscritte a ruolo, fino a 24 rate**, senza l'autorizzazione ministeriale ed eccezionalmente da 24 a 36 ovvero a 60 - limitatamente ai casi previsti dall'articolo 116, comma 17, lettera a) della legge n.388 del 23 dicembre 2000 - previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

b) per le **somme iscritte a ruolo, fino a 60 rate**, con provvedimento motivato, senza l'autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

- è altresì competenza del **Dirigente regionale** decidere, in via definitiva⁸, sulle richieste di riesame inoltrate dai datori di lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale adottati dal Dirigente della Sede.

Resta fermo che, per le richieste di frazionamento di titoli non iscritti a ruolo che eccedono le 24 mensilità, saranno le stesse Direzioni Regionali a curare i collegamenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Anche per le istanze relative a debiti iscritti a ruolo, quindi, il livello di competenze rimane invariato, con la sola differenza che, in tal caso, il Direttore Regionale può concedere rateazioni da 25 a 60 mensilità senza la preventiva autorizzazione ministeriale ed alle condizioni indicate al punto precedente.

Criteri e modalità di applicazione

Ai fini della necessaria omogeneità con gli altri Enti, i criteri e le modalità di concessione delle rateazioni sono stati così ridefiniti:

- Debito **non inferiore a 1.000 euro**.
- Presentazione da parte del datore di lavoro di **motivata istanza** da cui risulti sia la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione sia l'impegno formale a rispettare il piano di rateazione (scadenze e importi) nonché a versare i relativi interessi nella misura fissata dalla legge. La **misura degli interessi** da applicare ai singoli ratei è **quella in vigore alla data di richiesta del beneficio**.
- Prestazione di **idonea garanzia** per i frazionamenti eccedenti le 24 mensilità o per importi superiori a 26.000 euro.
- Pagamento, al momento dell'istanza, di una **rata provvisoria** pari all'importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste.
- Inammissibilità ad usufruire dell'agevolazione per quei datori di lavoro che non abbiano osservato i piani di rateazione concessi nel biennio precedente.

Garanzie di solvibilità

In linea con gli orientamenti espressi in precedenti circolari ministeriali e specifiche direttive del Ministero del Lavoro, per tutte le tipologie di debiti, indipendentemente dalla loro iscrizione a ruolo, è necessario che l'accoglimento dell'istanza di rateazione sia sempre supportata da idonea garanzia **nei casi di**:

- frazionamenti **eccedenti le 24 mensilità**
- **importi superiori a 26.000 euro**, indipendentemente dal numero delle rate.

Quanto alla forma, la garanzia dovrà essere prestata mediante **polizza fideiussoria** o **fideiussione bancaria** rilasciata da intermediari iscritti nell'apposito elenco speciale⁹.

Istruzioni operative

E' confermato l'**iter precedentemente fissato**¹⁰ eccezion fatta per le tipologie che, in base alle disposizioni precedenti, dovevano essere oggetto di determinazione del Direttore generale.

E' indispensabile una scrupolosa osservanza del **termine di 20 giorni** per l'esame delle singole fattispecie con il conseguente obbligo di comunicare, con Raccomandata A.R., l'eventuale reiezione dell'istanza. Ciò al fine di consentire al datore di lavoro di proporre ricorso al Direttore regionale, nei tempi previsti (10 giorni).

E' in fase di analisi la **procedura informatizzata** per la gestione delle **rateazioni** in maniera conforme alla nuova disciplina e, per quanto riguarda i **crediti iscritti a ruolo**, ai tracciati record definiti dall'Agenzia delle Entrate per l'**invio telematico** dei provvedimenti.

La realizzazione della specifica applicazione informatica, alla quale sarà data priorità assoluta, consentirà di superare le attuali difficoltà operative, connesse prevalentemente ai **rapporti con i locali Concessionari**.

Nel far riserva di fornire più dettagliate istruzioni al riguardo, si raccomanda la massima cura nella gestione delle domande di rateazione.

1. Legge n. 178 dell'8 agosto 2002, art. 3, comma 3 bis.
2. Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004.
3. Circolare n. 28 del 30 marzo 1999.
4. Decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002, art. 3, comma 3 bis.
5. Circolari nn. 31 del 25 maggio 2000 e 41 dell'8 aprile 2001.
6. Circolare n. 15 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2000.
7. Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004.
8. Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16.
9. Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
10. Circolare n. 28 del 30 marzo 1999, pagg. 4 e 5.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 60 del 30 settembre 2008.

Oggetto: Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria.

Quadro Normativo

- **Legge n. 389 del 7 dicembre 1989** " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338" . **Articolo 2**, comma 11: "Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva"
- **Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004** "Rateazione dei debiti contributivi"
- **Circolare n. 44 del 23 luglio 2004** "Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi . Criteri e modalità di applicazione"
- **Circolare n. 22 del 3 aprile 2008** "Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative in materia di riscossione coattiva"
- **Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 17 aprile 2008** "Rateazione dei crediti contributivi – Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria"
- **Circolare n. 26 del 30 aprile 2008** "Rateazione dei crediti non iscritti a ruolo. Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria"
- **Legge n. 133 del 6 agosto 2008** " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione , la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". **Articolo 83**, comma 23: "Efficienza dell'Amministrazione finanziaria"
- **Delibera del Presidente – Commissario Straordinario n. 6 del 18 settembre 2008** "Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria"

Premessa

Le disposizioni dettate *dal D.L. 112/2008* ¹ hanno eliminato l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti a ruolo anche di importo superiore a 50.000 euro.

Il Presidente – Commissario Straordinario ha deliberato, per ragioni di omogeneità di trattamento ², di estendere tale disposizione anche alle richieste di rateazione di crediti non iscritti a ruolo rientranti nella competenza dell'Istituto.

Garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti iscritti a ruolo.

La garanzia fideiussoria non deve essere più prestata per la rateazione di crediti iscritti a ruolo.

Si ricorda, peraltro, che la competenza a concedere tali rateazioni spetta in via esclusiva agli Agenti della riscossione ³.

Garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo.

La garanzia fideiussoria non deve essere più prestata per le richieste di rateazione fino a 24 mensilità.

La garanzia fideiussoria deve essere, invece, ancora prestata per le richieste soggette alla specifica autorizzazione ministeriale (frazionamento eccedente le 24 mensilità), qualunque sia l'importo dei relativi crediti ⁴.

Istruzioni operative

A parziale modifica ed integrazione delle istruzioni precedente-mente impartite ⁵, le Unità territoriali non dovranno più chiedere la garanzia fideiussoria per la rateazione di crediti non iscritti a ruolo qualora la richiesta di frazionamento non ecceda le 24 mensilità, qualunque sia l'importo.

In base a quanto espressamente previsto dalla succitata delibera del Presidente – Commissario Straordinario ⁶, gli effetti della modifica hanno decorrenza immediata e, pertanto, si applicano anche alle istanze di rateazione in corso di istruttoria.

Rimangono confermate, per quanto non previsto nella presente circolare, le istruzioni già impartite ⁷.

IL DIRETTORE GENERALE F. F.

Allegato: 1

1.Cfr. articolo 83, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.L'art. 83, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti a ruolo anche di importo superiore a 50.000 euro.

3.Cfr. articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, come modificato dall'articolo 36, comma 2 bis, della Legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

4.Cfr. Circolare del Ministero del lavoro n. 31 del 25 maggio 2000, trasmessa con lettera della Direzione Centrale Rischi dell'8 giugno 2000; circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 3 aprile 2001, trasmessa con lettera della Direzione Centrale Rischi del 3 luglio 2001; lettera d'istruzioni della Direzione Centrale Rischi dell'11 marzo 2001.

5.Cfr. "Quadro Normativo".

6.Delibera del Presidente – Commissario Straordinario n. 6 del 18 settembre 2008 **Allegato 1**.

7.Cfr. "Quadro Normativo".

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2015/2016. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2015, da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale¹ del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso pari allo **0,70%**, a scioglimento della riserva di cui alle note prot. 9036 e 9038 del 21.12.2015, si comunicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2015/2016, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo² e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione³.

¹ Art. 44, comma 3, del DPR 1124/1965 inserito dall'art. 59, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"; Art. 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144: "I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".

² Art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

³ Art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 3-quater del decreto-legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012: "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2015/2016 **in scadenza al 16 febbraio 2016**, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficiente interessi
1°	16 febbraio 2016	16 febbraio 2016	0
2°	16 maggio 2016	16 maggio 2016	0,00172603
3°	16 agosto 2016	22 agosto 2016	0,00349041
4°	16 novembre 2016	16 novembre 2016	0,00525479

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'autoliquidazione 2015/2016 **in scadenza al 16 giugno 2016**, i coefficienti da applicare sono invece i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficiente interessi
1° e 2°	16 giugno 2016	16 giugno 2016	0
3°	16 agosto 2016	22 agosto 2016	0,00116986
4°	16 novembre 2016	16 novembre 2016	0,00293425

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr Agatino Cariola

INFORMAZIONI GENERALI

L'istanza di rateazione deve essere unica e comprendere tutti i debiti accertati alla data di presentazione della stessa e non iscritti a ruolo.

La domanda è ammissibile per debiti non inferiori a € 1.000,00 e per un massimo di 24 rate.

Non possono essere ammessi al beneficio della rateazione i soggetti che non abbiano osservato i piani di rateazione concessi nel biennio precedente.

L'autorizzazione delle rateazioni per importi fino a € 258.000,00 e per un numero di rate non eccedenti le dodici mensilità è concessa dal Dirigente della Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'istante.

L'autorizzazione delle rateazioni per importi eccedenti € 258.000,00 e per un numero di rate superiori alle dodici mensilità e fino a 24 è concessa dal Dirigente regionale; l'istanza deve comunque essere presentata alla Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'istante.

Nei seguenti casi, tassativamente elencati dal legislatore, è inoltre possibile richiedere la rateazione fino a 36 rate, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti
- procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo
- trasmissione agli eredi dei debiti contributivi
- carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali, ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o convenzioni
- carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o di settore, quando l'importo oggetto della dilazione risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali
- ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi, non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale)
- contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a vari titoli e con scadenze concomitanti.

Nei seguenti ulteriori casi è possibile chiedere la rateazione fino a 60 rate, sempre previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo;
- fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine stabilito dall'art. 124, comma 1, del codice penale .

In caso di istanza di rateazione eccedente le 24 mensilità deve essere prestata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari iscritti nell'apposito elenco speciale.

Per ulteriori dettagli : Circ. INAIL n.44/2004; Circ. INAIL n. 60/2008